



CITTA' DI FOSSACESIA

PROVINCIA DI CHIETI



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA

**Approvato con delibera di Consiglio Comunale
n. 3 del 13/03/2012
entrato in vigore il 13/04/2012**

Sommario

TITOLO 1 - NORME GENERALI	4
Art. 1 Oggetto del Regolamento	4
Art. 2 Definizioni	4
Art.3 Classificazione dei rifiuti	6
Art. 4 Finalità del servizio di raccolta differenziata	7
Art. 5 Principi e contenuti del presente regolamento	8
Art. 6 Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi ex art. 198, comma 2, lettera g).	9
Art. 7 Criteri organizzativi e gestionali	11
Art. 8 Tipologie di servizi di raccolta rifiuti	13
Art. 9 Divieti ed obblighi generali	13
Art. 10 Ordinanze contingibili ed urgenti.....	14
TITOLO 2 - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI E ASSIMILATI	16
Art. 11 Modalità e frequenza di raccolta dei rifiuti urbani domestici e assimilati	16
Art. 12 Servizio di raccolta "porta a porta".....	17
Art. 13 Servizio di raccolta con contenitori stradali e/o di prossimità.....	18
Art. 14 Gestione della frazione verde.....	18
Art. 15 Gestione della frazione umida	19
Art. 16 Autotrattamento delle frazioni organiche dei rifiuti (compostaggio domestico)	19
Art. 17 Gestione della frazione carta	20
Art. 18 Gestione della frazione vetro	20
Art. 19 Gestione della frazione plastica	21
Art. 20 Gestione della frazione secca residua	21
Art. 21 Gestione dei rifiuti ingombranti e dei RAEE	22
Art. 22 Gestione di Pile e Farmaci	22
Art. 23 Gestione dei rifiuti assimilati agli urbani	23
Art. 24 Contratto integrativo	23
Art. 25 Conferimento e raccolta di materiali inerti provenienti da attività edilizie	23
Art. 26 Altre raccolte differenziate	23
Art. 27 Associazioni di volontariato	23
Art. 28 Campagne di sensibilizzazione, controllo ed informazione.....	24
Art. 29 Stazione ecologica comunale (Centro di Raccolta).....	24
Art. 30 Destinazione dei materiali raccolti in modo differenziato.....	24

Articolo 31 - Trasporto dei rifiuti	25
TITOLO III - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI E CIMITERIALI	26
Art. 32 Definizione e disposizioni	26
Art. 33 Spazzamento	26
Art. 34 Cestini stradali	27
Art. 35 Raccolta rifiuti abbandonati.....	27
Art. 36 Raccolta carogne animali	27
Art. 37 Pulizia delle aree pubbliche occupate da cantieri edili	28
Art. 38 Pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi	28
Art. 39 Pulizia dei mercati	28
Art. 40 Pozzetti stradali - grigliati	29
Art. 41 Aree adibite a circhi, giostre, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche	29
Art. 42 Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private e dei terreni non edificati	29
Art. 43 Carico, scarico e trasporto di merci e materiali	29
Art. 44 Sgombero neve.....	30
Art. 46 Gestione dei rifiuti cimiteriali	30
TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI	31
Art. 47 Controlli ed accertamenti	31
Articolo 48 - Sistema sanzionatorio.....	31
Art. 49 Entrata in vigore.....	33

TITOLO 1 – NORME GENERALI

Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina in via generale la gestione integrata dei rifiuti urbani, di seguito denominati R.U., nelle varie fasi di conferimento, raccolta, spazzamento, trasporto, recupero e smaltimento per il territorio del Comune di Fossacesia.
2. In particolare definisce le attività connesse ai servizi pubblici di igiene urbana e di carattere ambientale che vengono erogati sul territorio comunale. La gestione integrata viene organizzata allo scopo di garantire il rispetto dei principi di equità, economicità, funzionalità e trasparenza.
3. Il presente Regolamento viene predisposto per quanto attiene ai servizi di igiene urbana ai sensi dell'art. 198 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006.
4. L'intera gestione dei servizi di igiene urbana viene effettuata con differenziazione dei flussi merceologici che li compongono fin dalla fase di conferimento da parte dei produttori, con riferimento specifico ai seguenti criteri:
 - a) assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b) fissare le modalità di conferimento dei rifiuti a seconda della tipologia di raccolta (es. stradale, domiciliare, presso la stazione di conferimento, ecc.);
 - c) stabilire le modalità di raccolta della frazione indifferenziata dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani nel perimetro urbano e fuori dal perimetro urbano;
 - d) stabilire le modalità di raccolta delle diverse frazioni differenziate dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani nel perimetro urbano e fuori dal perimetro urbano;
 - e) garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;
 - f) individuare i criteri per l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento secondo i criteri di cui all'art. 195, comma 2, lettera e), all'art. 184, comma 2, lettere c) e d) del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006;
 - g) assicurare lo spazzamento stradale;
 - h) assicurare il trasporto e conferimento ad impianti autorizzati di recupero e/o smaltimento per le specifiche tipologie di rifiuti;
 - i) evitare di danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si applicano le definizioni:
UTENTE: chiunque a qualsiasi titolo occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio comunale costituenti utenze;
UTENZE CONDOMINIALI: edifici nei quali viene utilizzato il sistema di conferimento collettivo;
UTENZE DOMESTICHE: locali ed aree utilizzati o destinati esclusivamente a civile abitazione;

UTENZE NON DOMESTICHE: luoghi utilizzati o destinati alla produzione e/o alla vendita di beni e/o servizi e luoghi diversi da quelli di cui al precedente punto;

PRODUTTORE: l'utente la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;

RACCOLTA DIFFERENZIATA: le operazioni di prelievo, raggruppamento e cernita di frazioni separate dei rifiuti;

RACCOLTA DOMICILIARE: la raccolta effettuata a domicilio secondo modalità e tempi prefissati in apposito calendario anche detta porta a porta;

RACCOLTA STRADALE: la raccolta effettuata con contenitori collocati sulla strada pubblica ad uso di più utenze;

RACCOLTA DI PROSSIMITÀ: isole non presidiate, aperte al pubblico e attrezzate con spazi e contenitori per la raccolta di diverse frazioni di rifiuto urbano differenziabile;

RACCOLTA SU CHIAMATA: la raccolta di rifiuti urbani ingombranti od altri tipi di rifiuti in quantità eccessive per il normale conferimento, concordata in precedenza con l'ente gestore.

RACCOLTA: le operazioni di prelievo dei rifiuti ai fini del trasporto; tra le operazioni di raccolta sono da considerare le operazioni di spazzamento, le operazioni di trasbordo, le operazioni di cernita e di eventuale raggruppamento dei rifiuti, a condizione che siano effettuate in apposite stazioni di conferimento;

RECUPERO: le operazioni indirizzate ad ottenere l'impiego dei rifiuti per l'ottenimento di prodotti o materie prime, ovvero per la produzione di energia;

SPAZZAMENTO: le operazioni di pulizia e rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico;

CERNITA: le operazioni di selezione dei materiali di rifiuto, ai fini del riutilizzo;

CONFERIMENTO: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore o del detentore;

STAZIONE ECOLOGICA: area presidiata e recintata, attrezzata al ricevimento di rifiuti urbani differenziati, non dotata di strutture tecnologiche e/o processi di trattamento. Le frazioni di rifiuto conferibili sono carta, cartone, vetro, metallo, beni durevoli, legno, sfalci e ramaglie, inerti, ingombranti, imballaggi in plastica, pneumatici, T&F, neon, accumulatori al piombo, olio vegetale e minerale, pile esaurite, farmaci scaduti, ecc.;

TRASPORTO: le operazioni di movimentazione dei rifiuti;

TRATTAMENTO: le operazioni di trasformazione necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l'innocuizzazione dei rifiuti;

SMALTIMENTO FINALE: il deposito finale in appositi impianti dei rifiuti;

IMBALLAGGIO PRIMARIO: imballaggio concepito in modo da costituire un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore nel punto di vendita;

IMBALLAGGIO SECONDARIO: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;

IMBALLAGGIO TERZIARIO: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di

un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi secondari per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei;

IMBALLAGGIO: il prodotto composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore e ad assicurare la loro presentazione compresi gli articoli a perdere usati allo stesso scopo.

Art.3 Classificazione dei rifiuti

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.
3. Secondo l'origine i rifiuti sono così classificati:
 - URBANI
 - SPECIALI

Secondo le caratteristiche di pericolosità i rifiuti si distinguono in:

- NON PERICOLOSI
 - PERICOLOSI
4. Sono rifiuti urbani, così come definiti dall'art. 184, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006:
 - 1) i rifiuti domestici, provenienti da locali ed aree ad uso di civile abitazione; vengono ulteriormente distinti in:
 - a) rifiuto organico: rifiuto a componente organica fermentescibile costituito da scarti alimentari e di cucina, a titolo esemplificativo, avanzi di cibo, alimenti avariati, gusci d'uovo, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di the, carta di pura cellulosa, ceneri spente di stufe e caminetti, piccoli ossi, e simili;
 - b) rifiuto secco riciclabile: rifiuto per il quale sia possibile recuperare materia ovvero rifiuto reimpiegabile, anche previo trattamento, nei cicli produttivi (carta, vetro, metalli, plastica, stracci, ecc.) per i quali è stata istituita una raccolta differenziata;
 - c) rifiuto secco non riciclabile: rifiuto non fermentescibile a basso o nullo tasso di umidità dal quale non sia possibile recuperare materia, non compreso nella descrizione delle diverse frazioni di rifiuto riciclabile;
 - d) rifiuto vegetale: rifiuto proveniente da aree verdi, quali giardini e parchi, costituito, a titolo esemplificativo, da sfalci d'erba, ramaglie, fiori recisi, piante domestiche;
 - e) rifiuto potenzialmente pericoloso: pile, farmaci, contenitori marchiati "T" e "F", batterie per auto e altri prodotti potenzialmente pericolosi di impiego domestico;
 - f) rifiuto ingombrante: beni durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, che per peso e volume non sono conferibili al sistema di raccolta porta a porta;
 - 2) i rifiuti assimilati provenienti da locali ed aree adibiti ad usi diversi da quelli di cui al punto 1), non pericolosi ed assimilati ai rifiuti urbani come indicato all'art. 6 del presente Regolamento. I rifiuti

assimilati sono distinti con le medesime sottocategorie dei rifiuti domestici;

3) i rifiuti provenienti dallo spazzamento di strade ed aree e i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;

4) i rifiuti cimiteriali: i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle precedenti lettere b), c) e d).

5. Sono rifiuti speciali, così come definiti dall'art. 184, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006:

a) i rifiuti derivanti da attività agricole e agro-industriali;

b) i rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;

c) i rifiuti derivanti da lavorazioni industriali;

d) i rifiuti derivanti da lavorazioni artigianali;

e) i rifiuti derivanti da attività commerciali;

f) i rifiuti derivanti da attività di servizio;

g) i residui derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti provenienti da attività non domestiche;

j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;

k) il combustibile derivato da rifiuti.

6. Ai sensi dell'art. 188 del D.Lgs. n. 152/2006 allo smaltimento dei rifiuti speciali, così come classificati al precedente comma, sono tenuti a provvedere di norma, a proprie spese, i produttori e i detentori dei rifiuti stessi con le modalità stabilite dalla normativa vigente, anche mediante convenzione con il Gestore del servizio di igiene urbana previsto all'art. 7 del presente Regolamento.

7. Sono pericolosi i rifiuti non domestici, indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'Allegato D alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 sulla base degli allegati G, H ed I della medesima parte IV.

Art. 4 Finalità del servizio di raccolta differenziata

1. Il servizio di raccolta differenziata viene attuato, con separazione dei flussi di rifiuti a monte con l'obiettivo di:

– diminuire il flusso dei rifiuti indifferenziati da smaltire tal quale;

– favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta quali carta, vetro, materiali metallici e plastica, cioè frazioni di R.U. che, se raccolte in maniera tale da garantire un adeguato grado di purezza, riducono la quantità di risorse disponibili da avviare allo smaltimento, riducendo in tal modo i costi del servizio stesso;

– incentivare la raccolta differenziata delle frazioni organiche putrescibili dei R.U. (rifiuti alimentari, scarti di prodotti vegetali e animali o comunque ad alto tasso di umidità) nonché di

sfalci erbacei, ramaglie e scarti verdi, affinché possano dar luogo alla formazione di fertilizzanti e/o compost agricoli;

- istituire un servizio di raccolta di RAEE e materiali ingombranti di origine domestica separato per tipo per i quali risulta difficoltoso e causa di inconvenienti operativi o ambientali il trattamento congiunto con i rifiuti ordinari o sia auspicabile un trattamento differenziato;
- migliorare la raccolta dei rifiuti urbani pericolosi o particolari (batterie e pile, prodotti farmaceutici, prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F") per i quali le norme vigenti prescrivono (o comunque è opportuna) l'adozione di tecniche di trattamento separate;
- ridurre le quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
- contenere i costi della gestione integrata dei rifiuti urbani in equilibrio con i benefici derivanti dalla raccolta differenziata.

Art. 5 Principi e contenuti del presente regolamento

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dalla parte quarta del D. Lgs. n. 152/2006 e deve assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi.
2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente ed ha carattere di servizio pubblico essenziale, da esercitarsi con l'osservanza di particolari cautele e garanzie, tali da assicurare e soddisfare gli aspetti igienici, ambientali, urbanistici, economici ed estetici in ognuna delle fasi previste nella gestione integrata dei rifiuti.
3. L'utente è coinvolto nella gestione dei rifiuti, nell'osservare le norme vigenti e le presenti disposizioni regolamentari nonché nel ridurre la produzione dei rifiuti e nel separare correttamente i medesimi alla fonte.
4. La raccolta differenziata, la raccolta del rifiuto residuo (indifferenziato), il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti devono, pertanto, essere effettuati osservando i seguenti criteri generali:
 - evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità e la sicurezza della collettività e dei singoli, sia in via diretta che indiretta;
 - evitare ogni inconveniente derivante da odori e rumori molesti;
 - prevenire ogni rischio di inquinamento incontrollato dell'ambiente, per evitarne il deterioramento e per salvaguardare le risorse primarie (suolo, aria, acque superficiali, falde idriche), specie ove destinate all'uomo;
 - salvaguardare la fauna e la flora ed impedire qualsiasi altro danneggiamento delle risorse ambientali e paesaggistiche;
 - mirare alla limitazione della produzione dei rifiuti ed ottenere dagli stessi, quando possibile, risorse materiali (e secondariamente energetiche) che, opportunamente sfruttate, consentano una riduzione globale degli impatti ambientali

Art. 6 Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi ex art. 198, comma 2, lettera g).

1. Sono considerati assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi, e cioè quelli che non sono classificati pericolosi dalle disposizioni comunitarie e nazionali, che rispettino le seguenti condizioni in base alla provenienza:
 - a) derivino da attività agricole ed agroindustriali, lavorazioni artigianali, attività commerciali e di servizio, di cui all'articolo 184, comma 3, lettere a), d), e) e f) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - b) rifiuti sanitari:
 - che derivino da strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i., che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla Legge 23 dicembre 1978 n. 833;
 - che non rientrino tra quelli di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 2 del D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254;
 - c) siano provenienti da locali ad uso ufficio, magazzini non di materie prime e prodotti finiti, reparti di spedizione, locali accessori, mense interne, locali di preparazione pasti, anche se facenti parte di complessi destinati ad attività industriali, artigianali, commerciali, di servizi, agricole, ferma restando l'esclusione delle aree in cui si producono rifiuti di cui all'articolo 184, comma 3 lettera c), del D.Lgs. 152/2006;
 - d) restano ferme per tutte le tipologie di rifiuti speciali da assimilare agli urbani, le esclusioni previste all'art. 195, comma 2, lettera e). del citato D. Lgs. 152/06, anche in riferimento ai limiti di superficie per i locali commerciali (450 mq per comuni con popolazione < 10.000 abitanti e 750 mq per comuni con popolazione > 10.000 abitanti).
2. Inoltre ai fini dell'assimilazione i rifiuti devono rispettare le seguenti condizioni relative alla qualità e quantità:
 - a) abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati al sub a) del punto 1.1.1 della Deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale di cui all'articolo 5 del D.P.R. 915/1982 purché non liquidi e di seguito riportati:
 - imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
 - contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte o lattine e simili);
 - sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallet;
 - accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
 - frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
 - paglia e prodotti di paglia;
 - scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
 - ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
 - feltri e tessuti non tessuti;
 - pelle e similpelle;

- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali con esclusione di camere d'aria e copertoni;
 - resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti di tali materiali, ad esclusione dei rifiuti classificati con i codici CER 080103/080104/080105;
 - imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili ad esclusione dei rifiuti classificati con i codici CER 100112/101108;
 - moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
 - materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
 - frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
 - manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
 - nastri abrasivi e adesivi;
 - cavi e materiale elettrico in genere;
 - pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
 - scarti in genere della produzione alimentare, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta ed ortaggi, caseina, sanse esauste e simili (ad eccezione dei rifiuti di origine animale: carcasse o parti di animali o pesci o prodotti di origine animale giudicati non idonei al consumo umano diretto a norma delle leggi vigenti);
 - scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);
 - residui animali e vegetali provenienti da estrazione di principi attivi (ad eccezione dei rifiuti di origine animale: carcasse o parti di animali o pesci o prodotti di origine animale giudicati non idonei al consumo umano diretto a norma delle leggi vigenti);
 - Ingombranti;
 - Accessori informatici;
- b) per i rifiuti sanitari abbiano le seguenti caratteristiche:
- rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
 - rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e residui dei pasti provenienti da reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
 - vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, nonché altri rifiuti non pericolosi che abbiano le caratteristiche qualitative e quantitative indicate nel presente regolamento;
 - spazzatura;
 - indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
 - rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
 - gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici, anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le

urine;

- i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi della lettera m) del D.P.R. 254/2003, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani o in discarica in base alle condizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c) del D.P.R. 254/2003, solo nel caso in cui siano destinati a tali destinazioni nell'ambito territoriale ottimale;

c) ed inoltre, per entrambe le categorie, che il loro smaltimento negli impianti non dia luogo ad emissioni, ad effluenti o comunque ad effetti che comportino maggior pericolo per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente rispetto a quelli derivanti dallo smaltimento, nel medesimo impianto o nel medesimo tipo di impianto, di rifiuti urbani;

d) Il limite di assimilabilità dei rifiuti speciali, in chiave volumetrica, viene fissato secondo il principio generale per il quale tali rifiuti abbiano un volume e peso, su base settimanale, tali da non richiedere modalità speciali di raccolta e conferimento; nello specifico, si farà riferimento alla volumetria massima dei contenitori utilizzati sul territorio per le utenze commerciali per la raccolta differenziata "porta a porta", solitamente pari a 240 litri, per ogni tipologia raccolta, oltre i quali l'azienda produttrice dovrà provvedere allo smaltimento oneroso.

3. Sono assimilati agli urbani ai soli fini del conferimento per la raccolta differenziata, gli imballaggi primari, secondari e terziari che rispettano i criteri di qualità e quantità.
4. Inoltre sono considerati assimilati i rifiuti costituiti da potature di alberi e arbusti, sfalci erbosi derivanti da attività di giardinaggio o manutenzione del verde privato effettuato da privati cittadini a condizione che la potatura abbia un volume tale, su base semestrale, da non richiedere modalità speciali di conferimento e di trasporto; nello specifico, si farà riferimento alla volumetria massima dei contenitori utilizzati sul territorio per le utenze commerciali per la raccolta differenziata "porta a porta", solitamente pari a 240 litri, per ogni tipologia raccolta, oltre i quali l'utente dovrà provvedere allo smaltimento oneroso. Sono sempre considerati urbani i rifiuti derivanti dalle operazioni di giardinaggio e di manutenzione del verde pubblico.
5. I rifiuti inerti sono considerati assimilabili agli urbani solamente qualora derivino da piccoli interventi manutentivi domestici e non superino i quantitativi di 200 kg/anno/utente e siano conferiti presso l'isola ecologica comunale da privati cittadini.
6. Le modalità per l'accertamento dei requisiti qualitativi e quantitativi sono stabilite dall'Ufficio Tecnico Comunale che si avvale a tale riguardo della collaborazione del Gestore del servizio.

Art. 7 Criteri organizzativi e gestionali

1. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario e dei principi generali di gestione stabiliti dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento e delle prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto.
2. Il Gestore del servizio, in accordo con il Comune, promuove, anche con l'istituzione di sperimentazioni, qualora opportuno, tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi allo scopo di

favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti. Il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima vengono considerati preferibili rispetto alle altre forme di smaltimento.

3. Ciò potrà avvenire anche con il coinvolgimento delle utenze, tramite adeguate iniziative promozionali e di informazione.
 4. Per ragioni di razionalizzazione del servizio e ottimizzazione dei costi, i servizi erogati ai sensi del presente Regolamento possono essere attuati con modalità diverse in relazione alle specificità delle zone del territorio comunale, delle diverse utenze, e alla effettiva richiesta di erogazione dei servizi. In particolare potranno essere adottate modalità diverse di raccolta dei rifiuti nella periferia rispetto al centro o stabilite diverse frequenze di raccolta, potranno inoltre essere attivate raccolte specifiche per specifiche categorie di utenze.
 5. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani il Gestore, in accordo con il Comune, si può avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.
 6. Per quanto riguarda la raccolta differenziata, essa è parte integrante del sistema di gestione dei rifiuti urbani, mentre la raccolta dei rifiuti indifferenziati assume un ruolo residuale. Per le modalità operative della raccolta differenziata si fa riferimento alle disposizioni contenute nel piano operativo approvato dalla Giunta Comunale.
 7. Il principio dell'assegnazione alla raccolta del rifiuto indifferenziato di un ruolo residuale rispetto alla raccolta differenziata delle frazioni da avviare al riciclaggio può rendere necessaria, ai fini della predisposizione di sistemi di controllo e di incentivazione tariffaria, un'articolazione organizzativa della raccolta basata su contenitori ad accesso limitato da parte degli utenti.
 8. Il Gestore, in accordo con il Comune, introduce in funzione delle utenze considerate e della conformazione urbanistica del proprio territorio, le seguenti modalità di raccolta e di conferimento:
 - conferimento presso stazione ecologica comunale o sovracomunale;
 - ritiro a domicilio con sistema di raccolta "porta a porta";
 - eventuale ritiro su chiamata, fissando l'appuntamento alla centrale operativa del soggetto gestore;
 - ritiro presso isole di prossimità stradali nelle zone e per le utenze che non vengono servite con sistema di raccolta domiciliare detta "porta a porta" per non tutte le frazioni di rifiuto;
 - ritiro con contenitori stradali.
- Il ritiro a domicilio (raccolta porta a porta) consiste nella raccolta presso singole utenze in giorni ed orari prefissati. In tale caso è fatto obbligo al cittadino di:
- esporre i contenitori all'esterno dell'abitazione secondo il calendario prestabilito;
 - ritirare i contenitori dopo l'avvenuto svuotamento il più celermente possibile e comunque entro e non oltre le 12 ore successive, fatti salvi i casi di forza maggiore;
 - custodire e tenere puliti i contenitori ricevuti dal Gestore all'interno delle pertinenze dell'immobile.
9. Per gli imballaggi è ammessa la deroga al conferimento in sacchi o in contenitori per utenze predeterminate e autorizzate.
 10. La dislocazione delle isole di prossimità e/o dei contenitori stradali viene stabilita dal Gestore in

accordo con l'Amministrazione comunale, per quelle zone di territorio o per quelle utenze che ne possono usufruire. Il conferimento deve avvenire mediante differenziazione del rifiuto e la mancata osservanza dei criteri di differenziazione è sanzionata secondo quanto previsto dall'art. 48.

11. Il conferimento presso le stazioni ecologiche o strutture analoghe è realizzato secondo le specifiche indicate nell'apposito Regolamento approvato dalla Giunta Comunale.
12. Il Gestore, in accordo con il Comune, può istituire servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.

Art. 8 Tipologie di servizi di raccolta rifiuti

1. Il Gestore, in accordo con il Comune, definisce obbligatoriamente i servizi di raccolta per i rifiuti urbani ed assimilati agli urbani e individua i seguenti materiali per i quali è obbligatoria la raccolta differenziata e i conferimenti separati di:
 - carta ed imballaggi in carta e cartone;
 - contenitori per liquidi ed altri imballaggi in plastica;
 - farmaci scaduti, pile, contenitori T/F ed altri pericolosi;
 - frazione organica;
 - frazione verde;
 - legno ed imballaggi in legno;
 - contenitori per liquidi in metallo ed altri metalli;
 - RAEE (TV, monitor, rifiuti elettronici in genere);
 - rifiuti ingombranti (mobilio, frigo, eccetera);
 - scarti tessili, vestiti usati, scarpe e borse;
 - contenitori per liquidi in vetro e altro vetro;
 - materiali inerti derivanti da demolizioni e costruzioni provenienti da piccole manutenzioni di utenze domestiche;
 - altri rifiuti urbani che possono provocare problemi di impatto ambientale.
2. Il Gestore, in accordo con il Comune, ha facoltà di svolgere ulteriori servizi di raccolta differenziata per particolari tipologie di rifiuti urbani e assimilati in base a specifiche esigenze, secondo modalità che saranno definite con appositi atti amministrativi.

Art. 9 Divieti ed obblighi generali

1. I produttori di rifiuti urbani sono tenuti al rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento e in particolare a conferire nei modi e nei tempi indicati negli articoli successivi le varie frazioni dei rifiuti stessi.
2. Oltre al divieto di abbandono dei rifiuti è vietato:
 - a) ogni forma di cernita, rovistamento e recupero "non autorizzati" dei rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio comunale ovvero presso gli impianti o centri di raccolta ubicati dai servizi comunali di smaltimento rifiuti nel Comune stesso;
 - b) il conferimento di rifiuti non differenziati secondo le disposizioni e le modalità impartite dal

- gestore, di cui vengono date opportune forme di pubblicità;
- c) il conferimento di rifiuti indifferenziati nei bidoni del differenziato;
 - d) esporre sacchetti o contenitori contenenti rifiuti, sulla via pubblica al di fuori degli orari e giorni del servizio di raccolta precisati nel calendario pubblicizzato agli utenti;
 - e) danneggiare le attrezzature del servizio pubblico di asporto dei rifiuti;
 - f) intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio;
 - g) il conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti di materiali accesi, non completamente spenti o tali da provocare danni;
 - h) l'imbrattamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con gettito di piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta e simili) escrementi di animali, spandimento di olio e simili;
 - i) lo spostamento dei contenitori stradali e/o di prossimità per la raccolta dei rifiuti;
 - j) deporre qualsiasi tipo di rifiuto al di fuori dei punti di raccolta e/o contenitori appositamente istituiti e/o forniti alle utenze;
 - k) il conferimento di rifiuti che non siano prodotti nel territorio comunale;
 - l) il conferimento di rifiuti urbani prodotti nel territorio comunale al di fuori dello stesso;
3. Non viene considerato abbandono:
- il deposito per il conferimento delle frazioni dei rifiuti raccolti con il sistema domiciliare o "porta a porta" nei tempi e nei modi regolati dai successivi articoli del presente Regolamento;
 - il deposito negli appositi contenitori del servizio di raccolta, salvo il caso di errato conferimento o di deposito al di fuori di qualsiasi contenitore;
 - il deposito in strutture per il riciclaggio (compreso quello della Frazione Organica dei rifiuti urbani, anche tramite compostaggio domestico) qualora siano adeguatamente seguite le opportune tecniche di gestione e le strutture stesse non arrechino alcun pericolo igienico-sanitario o danno all'ambiente.
4. Il Gestore, in accordo con il Comune e gli organi di vigilanza e controllo, attiva la vigilanza per il rispetto delle suddette norme applicando le sanzioni previste dal presente Regolamento e dalla vigente normativa, fatta salva l'applicazione della sanzione penale ove il fatto costituisca reato.
5. Per la tutela igienico-sanitaria degli addetti alle operazioni di smaltimento sono applicate le vigenti disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ed in particolare il personale deve essere dotato di idonei indumenti e dei necessari mezzi di protezione personale (guanti, scarpe, impermeabili, copricapi, ecc.).
6. I produttori di rifiuti speciali sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilati ed a provvedere al loro smaltimento a proprie spese e nel rispetto delle norme di riferimento.
7. Il Sindaco può emanare Ordinanze che vincolino gli utenti a forme di conferimento funzionali ai flussi differenziati nei quali è organizzato il servizio di raccolta, prevedendo sanzioni per i casi di inadempienza a norma del presente Regolamento.

Art. 10 Ordinanze contingibili ed urgenti

1. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di

pubblica sicurezza, con particolare riferimento alle disposizioni sul potere di ordinanza di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e visto quanto previsto dall'articolo 191 del D.Lgs. n. 152/2006, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito delle proprie competenze, emette ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

TITOLO 2 – GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI E ASSIMILATI

Art. 11 Modalità e frequenza di raccolta dei rifiuti urbani domestici e assimilati

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani domestici e assimilati viene effettuato entro l'intero perimetro Comunale, nel rispetto del criterio di efficienza, efficacia ed economicità.
2. Il conferimento differenziato dei rifiuti deve avvenire ad opera del produttore, il quale è tenuto ad ammassare in modo distinto e separato le diverse frazioni dei rifiuti urbani domestici e assimilati, compresi i rifiuti da imballaggi primari e a conferirli, sempre in maniera distinta, agli appositi servizi di raccolta secondo le modalità stabilite dal Comune in accordo con il Gestore.
3. Le modalità e le frequenze di raccolta e le altre indicazioni specifiche vengono determinate dal Comune, in accordo con il Gestore, e approvate dalla Giunta Comunale nel piano operativo.
4. Il conferimento in cassonetti o altri contenitori (inclusi i sacchetti) a svuotamento meccanizzato o manuale è improntato ai seguenti principi volti a favorire l'igiene della fase di conferimento nei contenitori stessi:
 - a) dopo l'uso gli sportelli del contenitore devono essere lasciati chiusi o i sacchetti devono essere chiusi con idoneo legaccio;
 - b) è vietato introdurre nei contenitori rifiuti diversi da quelli previsti per il tipo di contenitore stesso. E' vietato inoltre conferire: sostanze liquide, materiale acceso o non completamente spento, materiali (metallici e non) che possano causare danni ai mezzi meccanici o pericolo nelle fasi di svuotamento, sostanze putrescibili senza verificare che l'involucro protettivo eviti dispersioni o cattivi odori;
 - c) il conferimento deve avvenire in modo separato per flusso merceologico utilizzando gli appositi contenitori e/o sacchetti; è fatto divieto di conferire i rifiuti al servizio pubblico di raccolta non utilizzando o utilizzando parzialmente i contenitori previsti, ed in caso di eccessiva produzione rispetto ai contenitori esistenti è obbligo dell'utenza fare richiesta di nuovi contenitori all'ufficio competente;
 - d) i contenitori dati in dotazione devono essere tenuti puliti e conferiti in modo da rimanere il minor tempo possibile incustoditi nelle aree dove viene realizzata la raccolta domiciliare, sempre ben chiusi in modo da non attirare facilmente gli animali che potrebbero danneggiarli spandendo il contenuto sulla pubblica via, sulle aree di pubblico interesse o in prossimità delle stesse;
 - e) il conferimento deve avvenire, ove possibile, nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ogni disturbo per la popolazione e ogni dispersione nelle aree circostanti;
 - f) per salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente oggetti taglienti o acuminati prima dell'introduzione dei sacchetti.
5. Nei cassonetti e contenitori predisposti per il conferimento dei rifiuti urbani e assimilati è vietata l'immissione di:
 - rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani;
 - rifiuti speciali inerti (es. calcinacci) derivanti da attività cantieristica;
 - rifiuti urbani pericolosi;

- rifiuti oggetto di raccolta differenziata se inseriti in contenitori per i rifiuti indifferenziati;
 - beni durevoli;
 - altri rifiuti per il cui conferimento siano state istituite speciali articolazioni del servizio di raccolta ovvero specifici servizi integrativi.
6. I contenitori per la differenziazione di particolari flussi di rifiuti (pile, farmaci, eccetera) potranno essere collocati, ove possibile, anche (per esigenze di pubblica utilità) all'interno di attività produttive, dei negozi, mercati e rivendite, oltre che di scuole e centri sportivi. I titolari di esercizi pubblici, commerciali, alberghieri, produttivi, nonché i responsabili di enti pubblici o privati presso i quali viene prevista l'installazione dei medesimi, sono tenuti:
- a consentire l'installazione dei contenitori in posizione idonea e protetta;
 - a collaborare con il Gestore, previo accordo con il Comune, nella diffusione del materiale di pubblicizzazione del servizio;
 - a comunicare al Gestore, anche tramite il Comune, ogni inconveniente connesso con il buon funzionamento del servizio.

Art. 12 Servizio di raccolta "porta a porta"

1. Il servizio consiste nella raccolta "porta a porta" dei rifiuti posti in contenitori e/o sacchetti o in mucchi opportunamente legati e/o raccolti a seconda della tipologia dei rifiuti da conferire, che avverrà al piano terra di ogni stabile sede del produttore, nella parte esterna della recinzione lungo il marciapiede o la strada.
2. Per alcune frazioni dei R.U. il servizio potrà essere attuato su chiamata, ovvero sarà disponibile per gli utenti con frequenza definita, previa richiesta al numero telefonico che sarà portato a conoscenza dell'utente nelle forme più idonee.
3. Nel caso vi fossero sacchi che per qualsiasi causa risultassero rotti o aperti e il cui contenuto fosse sparso in prossimità del punto di raccolta gli addetti al servizio di raccolta sono obbligati a pulire la zona interessata.
4. Nel caso in cui i contenitori siano posizionati in modo da deturpare il paesaggio l'utente dovrà trovare collocazione più idonea e nel caso questa non esistesse sarà obbligato a provvedere a posizionare i contenitori stessi poco prima che venga effettuata la raccolta e a spostarli in un luogo più idoneo non appena saranno svuotati dagli addetti al servizio di nettezza urbana.
5. Per le utenze di tipo domestico condominiale o comunque collettivo ed economico-produttive, i sacchi potranno essere preventivamente posti all'interno di appositi contenitori i quali verranno portati nella parte esterna della recinzione in tempo utile a permettere la raccolta dei rifiuti in essi contenuti.
6. Il Gestore fornirà alle utenze di cui al precedente comma appositi bidoni di adeguata capacità che rimarranno di norma di proprietà del Comune e/o del Gestore. Tali contenitori si considereranno in custodia degli amministratori del condominio e/o ditta o di chi in loro vece ha provveduto a ritirarli (od a cui sono stati consegnati) e devono essere utilizzati in conformità al presente Regolamento. Sono ammessi contenitori simili acquistati dalle utenze previo assenso del gestore.
7. Nel caso di vicoli stretti o negli altri casi che il Gestore, in accordo con il Comune, riterrà necessario, per la migliore funzionalità del servizio in relazione ai costi i contenitori dovranno essere collocati

vicino all'accesso della strada principale, o in altra posizione, secondo le indicazioni che verranno impartite dagli Uffici competenti.

8. Per le utenze che abbiano una forte produzione di rifiuti urbani assimilati la consegna dei rifiuti stessi avverrà, in maniera distinta per flussi merceologici, in opportuni contenitori messi a disposizione dal Gestore, e in custodia del titolare o legale rappresentante della Ditta stessa che li utilizzerà in conformità al presente Regolamento.
9. I mezzi o i contenitori per le raccolte di cui al presente articolo non dovranno costituire, in relazione ai luoghi e alle modalità di attuazione, alcun pericolo per la pubblica incolumità, né risultare sgradevoli alla vista, né essere tali da costituire intralcio o rendere disagiata le operazioni di asporto dei rifiuti. Il Sindaco potrà intervenire con appositi e motivati atti allo scopo di evitare l'uso di alcuni contenitori e/o mezzi anche in modo mirato ad una particolare situazione.
10. Alle utenze che si insediano nel territorio verrà fornito a cura del Gestore un kit di contenitori/sacchi comprensivo di relative istruzioni e calendario di raccolta utile per avviare l'attività di differenziazione dei rifiuti e conferire gli stessi secondo le modalità previste dal regolamento.

Art. 13 Servizio di raccolta con contenitori stradali e/o di prossimità

1. I contenitori devono essere:
 - adeguati alla frazione dei rifiuti che dovrà essere collocata negli stessi, in particolare dovranno garantire che i rifiuti introdotti siano protetti dagli eventi atmosferici e dagli animali ed evitare esalazioni moleste;
 - in numero sufficiente ed opportunamente posizionati e il loro svuotamento va gestito in modo tale da assicurare la corrispondenza, sia temporale che quantitativa, tra quantità e qualità dei rifiuti prodotti, conferiti e prelevati dal servizio;
 - costruiti con materiali facilmente lavabili e disinfettabili;
 - ubicati in modo da evitare o limitare al massimo possibile intralci alla circolazione stradale, alla mobilità dei ciclisti, dei pedoni, delle persone disabili, nonché disagi alle persone;
 - essere mantenuti in costante efficienza e puliti periodicamente dal Gestore.
2. L'utente è tenuto a servirsi dell'ideale contenitore disponibile più vicino. Qualora questo risultasse pieno l'utente dovrà servirsi di altro contenitore.
3. I materiali voluminosi e comunque qualsiasi imballo rigido, prima di essere depositato nel contenitore, deve essere rotto, piegato e pressato, in modo da ridurre al minimo il volume e l'ingombro.
4. Il servizio comprende inoltre la raccolta ad ogni passaggio di tutti i rifiuti che per un qualsiasi motivo si trovassero al di fuori dei contenitori.

Art. 14 Gestione della frazione verde

1. La raccolta della frazione verde dei R.U., proveniente dalla manutenzione di aree private, ed assimilabile ai rifiuti urbani, viene effettuata di norma attraverso il conferimento a cura degli utenti presso la stazione ecologica comunale; in caso diverso il Gestore, in accordo con il Comune, può prevedere modalità diverse di raccolta.

2. La frazione verde conferita deve essere esente da materiali estranei non di natura vegetale, quali plastiche, inerti, ecc.
3. I rifiuti così raccolti devono essere destinati a recupero in appositi impianti di compostaggio per il riutilizzo del prodotto ottenuto dagli stessi in agricoltura o come materiale per recuperi ambientali o altri usi consentiti.

Art. 15 Gestione della frazione umida

1. Il conferimento ed il servizio di raccolta della frazione organica dei rifiuti (di origine vegetale ed animale) deve essere finalizzato alla separazione del materiale putrescibile dal resto.
2. La raccolta della frazione umida dei R.U. viene effettuata con il sistema "porta a porta" o con il sistema di prossimità con frequenza minima non inferiore a due volte la settimana. Nei mesi estivi la frequenza dell'asporto verrà aumentata allo scopo di prevenire eventuali problemi di ordine igienico-sanitario.
3. In caso di festività infrasettimanali, la raccolta potrà essere anticipata o posticipata di un solo giorno; il sabato non è considerato festivo. In caso di più giorni di festa consecutivi, verrà comunque garantito il servizio almeno in una delle giornate.
4. I rifiuti umidi dovranno essere conferiti dai cittadini, ben chiusi in appositi sacchetti in materiale biodegradabile a perdere e posti all'interno di specifici contenitori dotati di sistema antirandagismo forniti e distribuiti dal Comune e/o dal Gestore.
5. Per le utenze quali pubblici esercizi, mense ecc. ed altre attività con forti produzioni di questa frazione dei R.U. verranno utilizzati appositi contenitori i quali saranno svuotati di norma con frequenza maggiore rispetto a prevista per la raccolta per le utenze domestiche.
6. I rifiuti così raccolti sono destinati a recupero in appositi impianti di compostaggio per il riutilizzo del prodotto ottenuto dagli stessi in agricoltura o come materiale per recuperi ambientali o altri usi consentiti.
7. La pulizia dei contenitori stradali sarà effettuata periodicamente a cura del Gestore, mentre la pulizia dei contenitori dati in uso alle utenze e condomini nel servizio con sistema "porta a porta" spetta alle utenze stesse.

Art. 16 Autotrattamento delle frazioni organiche dei rifiuti (compostaggio domestico)

1. Il Comune individua meccanismi di incentivazione del compostaggio domestico, anche tramite interventi di riduzione della Tassa/Tariffa ex art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006, attuati sulla base di un disciplinare di adesione volontaria all'autosmaltimento anche con l'utilizzo di idonea attrezzatura, da sottoscrivere da parte delle utenze interessate e comprendente una procedura di monitoraggio e controllo.
2. Ogni utente interessato al compostaggio domestico potrà eseguire tale operazione solo ed esclusivamente sulla frazione organica dei rifiuti prodotti dal suo nucleo familiare in terreno da lui condotto ed utilizzare i prodotti di risulta solo sul proprio orto, giardino, fioriere ecc.

3. Il compostaggio domestico può avvenire, purché il processo risulti controllato, con l'utilizzo delle diverse metodologie quali cumulo, buca (ossia compostaggio in buca con rivoltamento periodico), casse di compostaggio, composte ecc. in relazione alle caratteristiche quali-quantitative del materiale da trattare (frazione umida e verde), tenendo conto delle distanze tra le abitazioni allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini e non dare luogo ad emissioni di odori nocivi.
4. Non potranno comunque essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento della frazione organica dei rifiuti che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienicosanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.
5. La collocazione della struttura di compostaggio dovrà essere scelta il più lontano possibile da eventuali abitazioni poste a confine della proprietà. Durante la gestione della struttura di compostaggio dovranno essere seguiti in particolare i seguenti aspetti:
 - provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare, anche allo scopo di garantire un'adeguata sterilizzazione del materiale;
 - assicurare un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale;
 - seguire periodicamente l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo a fini agronomici dello stesso.

Per tutte le specifiche si rimanda al relativo Regolamento Comunale per il Compostaggio Domestico.

Art. 17 Gestione della frazione carta

1. La raccolta delle frazione carta dei R.U., costituita da giornali, riviste e piccoli imballaggi in cartone, viene effettuata con sistema "porta a porta" o con il sistema di prossimità con frequenza di norma settimanale.
2. In caso di festività infrasettimanali, la raccolta potrà essere posticipata al primo giorno successivo non festivo.
3. I rifiuti dovranno essere ben puliti da sostanze estranee e compattati. Alcune utenze selezionate, caratterizzate da produzione elevata di questo rifiuto, saranno dotate di apposito contenitore/supporto riservato.
4. I rifiuti così raccolti sono recuperabili e pertanto verranno trasportati in appositi impianti per il recupero.
5. La pulizia dei contenitori stradali sarà effettuata periodicamente a cura del Gestore, mentre la pulizia dei contenitori dati in uso alle utenze e condomini nel servizio con sistema "porta a porta" spetta alle utenze stesse.

Art. 18 Gestione della frazione vetro

1. La raccolta della frazioni costituita dal vetro viene effettuata con sistema "porta a porta" o con il sistema di prossimità. Nei mesi estivi la frequenza dell'asporto verrà aumentata allo scopo di prevenire eventuali problemi di ordine igienico-sanitario.
2. In caso di festività infrasettimanali, la raccolta potrà essere posticipata al primo giorno successivo non festivo.

3. I rifiuti dovranno essere ben chiusi in appositi contenitori specifici forniti e distribuiti dal Comune e/o dal Gestore.
4. Per le utenze ed altre attività con forti produzioni di questa frazione dei R.U. verranno utilizzati appositi contenitori i quali saranno svuotati di norma con frequenza settimanale.
5. I rifiuti così raccolti sono recuperabili e pertanto verranno trasportati in appositi impianti per il recupero.
6. La pulizia dei contenitori stradali sarà effettuata periodicamente a cura del Gestore, mentre la pulizia dei contenitori dati in uso alle utenze e condomini nel servizio con sistema "porta a porta" spetta alle utenze stesse.

Art. 19 Gestione della frazione plastica

1. La raccolta della frazione plastica viene effettuata con sistema "porta a porta" o con il sistema di prossimità. Nei mesi estivi la frequenza dell'asporto verrà aumentata allo scopo di prevenire eventuali problemi di ordine igienico-sanitario.
2. In caso di festività infrasettimanali, la raccolta potrà essere posticipata al primo giorno successivo non festivo.
3. I rifiuti dovranno essere ben chiusi in appositi sacchetti a perdere e in contenitori specifici forniti e distribuiti dal Comune e/o dal Gestore.
4. Per le utenze ed altre attività con forti produzioni di questa frazione dei R.U. verranno utilizzati appositi contenitori/supporti riservati i quali saranno svuotati di norma con frequenza settimanale.
5. I rifiuti così raccolti sono recuperabili e pertanto verranno trasportati in appositi impianti per il recupero.
6. La pulizia dei contenitori stradali sarà effettuata periodicamente a cura del Gestore, mentre la pulizia dei contenitori dati in uso alle utenze e condomini nel servizio con sistema "porta a porta" spetta alle utenze stesse.

Art. 20 Gestione della frazione secca residua

1. La raccolta della frazione secca residua dei R.U. viene effettuata con il sistema "porta a porta" o con il sistema di prossimità con frequenza minima settimanale. Nei mesi estivi la frequenza dell'asporto verrà aumentata allo scopo di prevenire eventuali problemi di ordine igienico-sanitario.
2. In caso di festività infrasettimanali, la raccolta potrà essere posticipata al primo giorno successivo non festivo.
3. I rifiuti secchi residui dovranno essere conferiti dai cittadini, ben chiusi in appositi sacchetti in materiale a perdere e posti all'interno di specifici contenitori dotati di sistema antirandagismo forniti e distribuiti dal Comune e/o dal Gestore.
4. Per le utenze di tipo economico-produttivo aventi forti produzioni di questa frazione dei R.U. verranno utilizzati appositi sacchi e contenitori/supporti riservati i quali saranno svuotati con frequenza non inferiore a due volte a settimana.
5. I rifiuti così raccolti vengono trasportati ad idoneo centro per le attività di smaltimento.

6. La pulizia dei contenitori stradali sarà effettuata periodicamente a cura del Gestore, mentre la pulizia dei contenitori dati in uso alle utenze e condomini nel servizio con sistema "porta a porta" spetta alle utenze stesse.

Art. 21 Gestione dei rifiuti ingombranti e dei RAEE

1. Per rifiuti ingombranti si intendono i rifiuti derivanti dalla sostituzione e/o rinnovo di beni di consumo durevoli (elettrodomestici, mobili, componenti di arredamento ecc.) o quelli che per dimensione non possono essere raccolti nel normale circuito di raccolta. I RAEE sono i rifiuti da apparecchiature elettriche disciplinati dal Decreto Legislativo 151/2005.
2. I rifiuti ingombranti di norma possono essere:
 - consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente; il rivenditore ha l'obbligo del ritiro.
 - conferiti direttamente da parte dell'utente alla stazione ecologica comunale;
3. Per tutti i rifiuti ingombranti ed i beni durevoli eventualmente conferiti congiuntamente con le modalità di cui al comma 1, il Gestore del servizio ha l'obbligo di separazione nelle diverse tipologie di materiale e di avvio al riciclaggio e/o allo smaltimento separato di eventuali componenti pericolose.
4. In ogni caso gli utenti e il Gestore, ognuno per la proprio parte, sono tenuti al conferimento e raccolta dei rifiuti nel Centro di Raccolta nel rispetto della modalità stabilite dal D.M. 08/04/2008.

Art. 22 Gestione di Pile e Farmaci

1. Al fine di evitare situazioni di pericolo per la salute e/o l'ambiente, è fatto assoluto divieto di conferire i rifiuti urbani quali Pile esauste e Farmaci scaduti nei contenitori e/o sacchetti destinati alla raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani ed assimilabili.
2. A tal fine il Gestore effettua la raccolta differenziata di tali rifiuti con appositi contenitori dislocati nel territorio comunale; per tali contenitori valgono le norme previste dal presente regolamento, in particolare:
 - le **pile e batterie** esauste devono essere conferite in appositi contenitori. Tali contenitori sono posizionati a cura del Gestore di norma all'interno e/o in prossimità dei punti di vendita delle pile e batterie medesime e anche nelle stazioni e nelle aree dove sono sistemati i contenitori per gli altri tipi di rifiuti;
 - i **farmaci scaduti** devono essere conferiti in appositi contenitori, sistemati di norma all'interno e/o in prossimità di tutte le farmacie, ubicate nel territorio del Comune, e/o all'interno o in prossimità delle sedi delle Unità sanitarie locali, dei distretti sanitari di base, studi medici; i medicinali vanno conferiti privi degli imballaggi in carta, cartoncino.
3. I contenitori per i rifiuti particolari devono essere svuotati dagli operatori addetti, quando essi risultino ricolmi in modo da non permettere ulteriori conferimenti, e comunque con cadenza minima, tale da garantire l'utilizzo degli stessi mediamente mensile. Il controllo dell'integrità e del livello di riempimento dei contenitori è effettuato dagli addetti al servizio di raccolta dei rifiuti urbani.

4. Le operazioni di pulizia dei contenitori utilizzati per questa raccolta verranno effettuate con le modalità previste dal presente Regolamento.
5. I rifiuti così raccolti verranno trasportati ad idoneo centro di stoccaggio, con tutti gli accorgimenti necessari vista la pericolosità dei materiali raccolti.

Art. 23 Gestione dei rifiuti assimilati agli urbani

1. Al fine di ottimizzare e ridurre la quantità di rifiuti, le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche ai rifiuti assimilabili agli urbani provenienti da attività di tipo economico-produttivo, che verranno suddivisi in frazioni organiche, secche recuperabili e non recuperabili, con le caratteristiche dei rifiuti domestici.

Art. 24 Contratto integrativo

1. Il soggetto gestore, anche se non altrimenti tenuto, può stipulare con gli utenti, in particolare le utenze non domestiche caratterizzate da una elevata o particolare produzione di rifiuto recuperabile non assimilato, un contratto integrativo per l'erogazione del servizio di asporto dei rifiuti a garanzia della corretta fruizione del servizio erogato e del pagamento del servizio anche in relazione ad eventuali investimenti sostenuti per l'attivazione dello stesso.

Art. 25 Conferimento e raccolta di materiali inerti provenienti da attività edilizie

1. I materiali inerti provenienti da piccole demolizioni o interventi effettuati da utenze domestiche, vanno conferiti presso la stazione ecologica comunale (centro di raccolta), nel limite e secondo quanto previsto all'art.6 del presente Regolamento.
2. È vietato immettere tali materiali nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati e del secco residuo.

Art. 26 Altre raccolte differenziate

1. Il Comune può in qualsiasi momento attivare altre raccolte differenziate, anche avvalendosi della stazione ecologica comunale, oltre a quanto già previsto dal presente Regolamento, al fine di ridurre i rifiuti da destinare allo smaltimento.

Art. 27 Associazioni di volontariato

1. Le associazioni di volontariato che operano senza fini di lucro possono procedere alla raccolta di specifiche frazioni recuperabili dei R.U. o partecipare ad iniziative organizzate dal Gestore dei servizi, in accordo con il Comune o altri enti, e finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa nazionale e regionale.
2. Le attività delle associazioni di volontariato dovranno essere regolate da apposita convenzione approvata dal Comune

Art. 28 Campagne di sensibilizzazione, controllo ed informazione

1. Il Gestore dei servizi, in collaborazione con il Comune, cura opportune campagne di sensibilizzazione ed incentivazione alla collaborazione dei cittadini.
2. Almeno una volta l'anno viene data ampia pubblicità, nelle forme ritenute più adeguate, dei risultati qualitativi, in particolare per la raccolta differenziata, raggiunti nell'anno precedente, per rendere partecipi i cittadini.
3. Inoltre potranno essere date informazioni sulle frazioni da raccogliere, sulle modalità di conferimento, sulla destinazione dei materiali, sulle motivazioni e sulle esigenze operative di collaborazione da parte dei cittadini.
4. Vengono inoltre favorite iniziative di controllo finalizzate alla verifica della corretta differenziazione dei rifiuti e al rispetto delle norme previste da questo Regolamento da parte delle utenze del servizio.

Art. 29 Stazione ecologica comunale (Centro di Raccolta)

1. La stazione ecologica (Centro di Raccolta) è un impianto connesso e funzionale al sistema di raccolta dei rifiuti urbani costituito da una area attrezzata (recintata o custodita), al ricevimento direttamente dagli utenti di R.U. e loro frazioni. Pertanto è da considerarsi parte integrante della fase di raccolta ed è disciplinata da apposito Regolamento.
2. Nella stazione ecologica verranno raccolte di norma le frazioni di rifiuto conferite direttamente da parte degli utenti secondo le tipologie e le modalità stabilite nel D.M. 08.4.2008.
3. Nella stazione ecologica inoltre verranno ospitati i container scarrabili e i press/container utilizzati anche per lo stoccaggio intra moenia dei rifiuti Cartacei, del Vetro e della Plastica.
4. L'attività della stazione ecologica (gestione, orari, modalità di registrazione di particolari rifiuti...) viene determinata con uno specifico provvedimento della Giunta Comunale in accordo con il Gestore;
5. Gli utenti del servizio potranno accedere al centro solo negli orari di apertura dello stesso e con mezzi che non determinino danni o disturbo alla normale attività del centro.
6. La stazione ecologica verrà gestita e controllata da personale autorizzato che avrà cura di mantenerla pulita ed in ordine.
7. Le varie tipologie di rifiuto dovranno essere conferite in zone delimitate, di norma all'interno di contenitori specificatamente adibiti (cassoni scarrabili, altri contenitori, ...) per quel tipo di rifiuto.
8. I contenitori una volta riempiti dovranno essere prelevati e inviati a recupero o smaltimento senza causare alcuna interruzione della possibilità di conferimento degli utenti nella stazione multiraccolta.

Art. 30 Destinazione dei materiali raccolti in modo differenziato

1. I materiali immessi nel circuito di raccolta differenziata vengono avviati ad apposite aree attrezzate, pubbliche o private, specificamente autorizzate, ai fini dell'effettuazione delle lavorazioni necessarie all'inserimento nei canali del recupero e del riciclaggio. Soltanto per particolare tipologie di rifiuti, che possono provocare problemi di impatto ambientale e per i quali non esistono concrete possibilità

di avvio al recupero, è possibile la destinazione a smaltimento definitivo, nel rispetto delle norme vigenti.

2. Per gli imballaggi si prevede il conferimento alle strutture appositamente previste dalla legge (ConSORZI di filiera), secondo circuiti e modalità stabilite tra le parti, anche sulla base degli accordi stipulati a livello nazionale (accordi CONAI-ANCI).

Articolo 31 - Trasporto dei rifiuti

1. Il trasporto dei rifiuti al luogo dello smaltimento e/o nella eventuale stazione di trasferimento è effettuato con idonei automezzi speciali, dotati di idonei accorgimenti tecnici adatti al più funzionale espletamento del servizio, senza dispersione dei rifiuti ed emanazione di polveri o di cattivi odori.
2. Gli automezzi di cui al comma precedente devono essere autorizzati secondo le norme vigenti.
3. Nel caso in cui siano adibiti al trasporto dei rifiuti automezzi di modeste dimensioni tali da non dare la compattazione dei rifiuti e garanzie di igienicità, anche in relazione alla notevole distanza dal centro di smaltimento, l'Amministrazione comunale può concedere l'utilizzo di uno o più siti, pubblici o privati, nei quali i rifiuti vengano stoccati provvisoriamente in appositi containers, oppure riversati direttamente negli autocompattatori.
4. Le stazioni di trasferimento possono essere eventualmente dislocate sul territorio comunale in ragione degli automezzi impegnati e della quantità dei rifiuti raccolti.
5. I mezzi e le attrezzature devono essere tenuti in perfetta efficienza, puliti e collaudati a norma di Legge, assicurati e revisionati, sostituendo quelli che, per usura e/o per avaria, fossero deteriorati o malfunzionanti; le attrezzature oggetto di atti vandalici devono essere riparati o sostituiti nel più breve tempo possibile e comunque in modo da non pregiudicare l'efficienza del servizio. I mezzi utilizzati per la raccolta e il trasporto dei rifiuti devono essere a perfetta tenuta, onde evitarne la dispersione.

TITOLO III - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI E CIMITERIALI

Art. 32 Definizione e disposizioni

1. Il presente titolo riguarda le attività di Gestione delle seguenti tipologie di Rifiuti Urbani:
 - Rifiuti Urbani esterni, come definiti al precedente art. 3;
 - Rifiuti Urbani Cimiteriali, come definiti al precedente art. 3.

Art. 33 Spazzamento

1. I servizi di spazzamento, così come definiti dal presente regolamento, fatti salvi gli obblighi per gli utenti, sono assicurati all'interno del perimetro comunale limitatamente a:
 - strade e piazze classificate come comunali;
 - tratti urbani di strade provinciali e statali;
 - strade private soggette ad uso pubblico, purché aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta e dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata e dei marciapiedi, nonché di idoneo smaltimento delle acque meteoriche;
 - aree pedonali, a verde pubblico e/o attrezzato, disponibili ed aperte permanentemente all'uso pubblico, compresi i parchi e le aree dedicate ai cinofili e gli spazi verdi di arredo stradale le aree di corredo alle strade, ivi comprese le scarpate;
 - aree pubbliche scoperte utilizzate per i mercati;
2. All'interno delle zone indicate nell'articolo precedente, la pulizia del suolo deve essere eseguita in modo da asportare e tenere sgombre da detriti, rifiuti, fogliame, polvere, rottami e simili.
3. Il Gestore del servizio, su disposizione del Comune, effettua servizi di:
 - spazzamento strade;
 - lavaggio delle strade, lavaggio e disinfezione dei portici;
 - spurgo delle griglie di deflusso e delle caditoie stradali;
 - rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche e/o su aree private comunque soggette ad uso pubblico, in caso di inadempienza del produttore o detentore dei rifiuti e/o del proprietario o utilizzatore del terreno;
 - rimozione dei rifiuti animali e delle spoglie animali sulla pubblica via.
4. La pulizia delle superfici di cui al comma precedente è effettuata manualmente e/o tramite automezzi attrezzati con interventi da effettuarsi secondo il piano di spazzamento approvato dalla Giunta Comunale e concordato con il Gestore del Servizio.
5. Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici, gli operatori devono usare tutti gli accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere e per evitare che vengano ostruiti con detriti i fori delle caditoie stradali.
6. I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da scongiurare fenomeni di inquinamento compreso quello

acustico degli spazi urbani.

7. Le operazioni di spazzamento nelle varie zone devono possibilmente essere svolte nelle fasce orarie in cui è ridotto il traffico pedonale e veicolare.
8. Il servizio di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti prodotti dalle attività di pulizia dell'alveo, delle acque dei fiumi e dei corsi d'acqua pubblici, effettuato entro il territorio Comunale, è a carico degli Enti competenti.
9. Nell'organizzazione ed effettuazione del servizio di spazzamento, il Gestore del servizio provvede ad adottare le misure utili ad evitare la commistione in sede di raccolta delle spazzature stradali con le frazioni recuperabili. In particolare è fatto divieto di avviare al compostaggio le foglie raccolte con spazzatrici stradali.

Art. 34 Cestini stradali

1. Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche, nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento, il Gestore provvede alla installazione, alla manutenzione ed alla sostituzione dei cestini stradali per carta e prodotti simili.
2. I cestini stradali vengono di norma svuotati dagli operatori addetti al servizio di raccolta dei rifiuti o di spazzamento con le medesime modalità e periodicità previste per la raccolta dei rifiuti secchi residui.
3. E' vietato conferire nei cestini stradali o in prossimità di essi i rifiuti urbani interni e quelli ingombranti.

Art. 35 Raccolta rifiuti abbandonati

1. Riguarda in particolare la raccolta di rifiuti abbandonati all'interno del territorio comunale nelle aree o luoghi pubblici e la relativa pulizia.
2. I rifiuti abbandonati su aree pubbliche sono rimossi e smaltiti dal Gestore, su richiesta del Comune. Tale servizio sarà eseguito con idonea manodopera ed adeguata attrezzatura su tutto il territorio comunale. Il servizio comprende la raccolta dei rifiuti ed il loro trasporto fino all'impianto di trattamento finale.
3. Qualora si tratti di abbandono di rifiuti pericolosi, questi sono smaltiti da ditte autorizzate alla raccolta e allo smaltimento del rifiuto di cui trattasi. In tal caso l'Amministrazione Comunale non è produttore di tali rifiuti che saranno dichiarati direttamente dalla ditta specializzata esecutrice delle operazioni di bonifica.
4. L'Amministrazione comunale adotta i provvedimenti, a norma di legge, al fine di rintracciare gli eventuali soggetti responsabili dell'abbandono.

Art. 36 Raccolta carogne animali

1. Il Gestore provvede alla rimozione e allo smaltimento (secondo le indicazioni del Servizio veterinario competente) delle spoglie di animali domestici e selvatici deposti in aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, in quanto si configurano come rifiuti abbandonati.

2. Le spoglie di animali domestici e selvatici non possono essere conferite nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati e devono essere conferite in altri siti individuati dall'Amministrazione Comunale, anche su indicazione dei Servizi Veterinari competenti.
3. Analogamente i rifiuti di origine animale seguono autonomi circuiti di raccolta, trasporto e trattamento.

Art. 37 Pulizia delle aree pubbliche occupate da cantieri edili

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico interessate all'attività è tenuto a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.
2. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e da infrastrutture di qualsiasi natura.

Art. 38 Pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi

1. I gestori di pubblici esercizi che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico quali i bar, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti, i chioschi e simili devono provvedere alla raccolta dei rifiuti giacenti sull'area occupata indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio pubblico. Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, possono risultare imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute (cartacce; imballaggi; contenitori per bibite, coni, coppette, cucchiaini per gelati; residui alimentari), ricorrendo eventualmente a cestini e contenitori per rifiuti; il gestore dell'attività è ritenuto responsabile dell'asporto e del conferimento dei rifiuti prodotti dai consumatori.
2. I rifiuti raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani, compresi gli obblighi di raccolta differenziata degli imballaggi in vetro, metallo e plastica.
3. All'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante deve risultare perfettamente pulita.
4. E' vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in questione spingendoli al di fuori delle aree in uso.

Art. 39 Pulizia dei mercati

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, debbono mantenere pulita l'area assegnata, provvedendo a conferire i rifiuti prodotti negli appositi contenitori e/o sacchetti predisposti e gestiti dal servizio di raccolta.
2. I rifiuti compostabili dovranno essere preventivamente chiusi di norma in sacchi approvati dal Comune ed inseriti in appositi contenitori.

Art. 40 Pozzetti stradali - grigliati

1. Al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque meteoriche i pozzetti d'ispezione grigliati stradali e le caditoie di raccolta devono essere mantenuti puliti a cura del Gestore.
2. E' vietato introdurre rifiuti negli stessi.

Art. 41 Aree adibite a circhi, giostre, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti, giostre, ed altre manifestazioni analoghe debbono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti ed i rifiuti prodotti debbono essere conferiti negli appositi contenitori predisposti dal servizio di raccolta.
2. Gli Enti Pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, ecc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc. su strade, piazze ed aree pubbliche anche senza finalità di lucro, sono tenuti a richiedere le necessarie autorizzazioni agli uffici comunali preposti, allegando il programma delle iniziative ed indicando le aree che si intendono effettivamente occupare, allo scopo di organizzare in modo corretto il servizio di asporto dei rifiuti prodotti durante la manifestazione.
3. Il Comune può richiedere, in accordo con il soggetto Gestore, la costituzione di apposita cauzione da determinarsi in relazione alla superficie ed ai giorni di utilizzo dell'area, a garanzia delle operazioni di pulizia, a copertura degli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico.

Art. 42 Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private e dei terreni non edificati

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari.
2. I terreni non edificati, prospicienti luoghi pubblici o aperti al pubblico, qualunque sia l'uso e la destinazione degli stessi, devono essere conservati puliti a cura del proprietario o comunque di chi ne abbia la disponibilità. A tale scopo, i soggetti interessati devono provvederli anche delle necessarie recinzioni, canali di scolo o di altre opere idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.
3. Gli obblighi in parola comprendono pure le operazioni di sfalcio dell'erba e dell'asporto di rifiuti eventualmente lasciati anche da terzi.
4. In caso di inadempienza, il Sindaco con propria ordinanza intima la pulizia delle aree o fabbricati. Nel caso di ulteriore inosservanza, il servizio provvede alla pulizia rimettendone i costi ai proprietari o conduttori.

Art. 43 Carico, scarico e trasporto di merci e materiali

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico, trasporto di merci e di materiali ed il soggetto per cui tali operazioni sono svolte, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, hanno

l'obbligo di provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.

2. Tale obbligo è valido anche qualora le aree pubbliche o di uso pubblico vengano sporcate dal mezzo stesso (ad esempio di una trattoria agricola che perda delle zolle di terra sulla pubblica via dopo aver effettuato lavorazioni su appezzamenti di terreno).
3. In caso di inosservanza, lo spazzamento è effettuato dal servizio che può rivalersi sui responsabili.

Art. 44 Sgombero neve

1. In caso di nevicate il Comune, anche tramite il Gestore, deve provvedere a mantenere e/o a ripristinare il traffico veicolare e pedonale nelle strade e luoghi pubblici di propria competenza mediante:
 - a) la rimozione e lo sgombero della neve dalle sedi stradali carreggiabili, dagli incroci e dagli spazi di maggior transito, quali distretti sanitari, studi medici, scuole, uffici e servizi pubblici prospicienti gli uffici e i luoghi di pubblico interesse;
 - b) lo spargimento di breccia e/o di sale, o altre sostanze idonee ove, anche in assenza di nevicata, il suolo si rendesse sdruciolevole per presenza di ghiaccio.
2. Nel caso di aree pubbliche e/o private ad uso pubblico, impegnate da banchi di vendita all'aperto, sono tenuti allo sgombero della neve i titolari della concessione.
3. Agli abitanti e utilizzatori degli edifici è fatto obbligo di sgomberare la neve dai marciapiedi prospicienti il fabbricato nonché abbattere eventuali festoni e lame di ghiaccio pendenti dagli sporti dei tetti e delle gronde che si protendono nella pubblica via costituendo pericolo per la incolumità dei pedoni.

Per i dettagli si rimanda al vigente Piano Neve Comunale.

Art. 46 Gestione dei rifiuti cimiteriali

1. Per rifiuti cimiteriali si intendono i rifiuti provenienti da:
 - a) ordinaria attività cimiteriale;
 - b) esumazioni ed estumulazioni con produzione di frammenti di legname, stoffa, avanzi di indumenti ecc..
2. I rifiuti di cui alla lett. a) del comma 1 sono considerati urbani a tutti gli effetti e devono essere stoccati in contenitori per rifiuti solidi urbani sistemati in aree all'interno o all'esterno del cimitero.
3. Rientrano tra essi, in particolare, i fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rottami e materiali lapidei, i rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annesse.
4. I rifiuti cimiteriali di cui alla lettera b) vengono gestiti con le necessarie precauzioni viste le caratteristiche di pericolosità igienico-sanitarie dei materiali stessi, in ossequio a quanto previsto dalla normativa vigente. Le attività di gestione di tali rifiuti vengono eseguite tramite ditte autorizzate con specifici provvedimenti, da predisporre al bisogno.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 47 Controlli ed accertamenti

1. Per quanto concerne le violazioni al presente Regolamento relative al conferimento dei rifiuti e più in generale all'igiene ambientale, le attività di controllo, accertamento e sanzionatorie sono attribuite in via generale agli agenti del Corpo di Polizia Municipale.
2. Gli agenti del Corpo di Polizia Municipale possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni alle disposizioni del presente Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.
3. Il Comune potrà provvedere, nell'ambito delle disposizioni di Legge vigenti, alla formazione e all'istituzione di ulteriori soggetti cui affidare i medesimi poteri di controllo e/o accertamento.
4. I proventi delle somme riscosse con l'emanazione delle sanzioni amministrative a seguito dell'attività di vigilanza e controllo sono devolute all'Amministrazione Comunale.
5. Gli utenti hanno la facoltà di segnalare eventuali disfunzioni o inadempienze nei servizi erogati tramite i sistemi informativi messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 48 - Sistema sanzionatorio

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla parte IV, artt. 254 - 263 del D. Lgs. n. 152/2006, e successive modifiche ed integrazioni e da altre normative specifiche in materia, per le violazioni dei divieti previsti dal presente Regolamento, ai sensi dell'art.7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" si applicano le seguenti sanzioni amministrative, oltre il recupero delle eventuali spese sostenute per la rimozione dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi:
 - a) dispersione rifiuti e mancata separazione delle frazioni merceologiche per le quali è prevista la raccolta differenziata e il conferimento separato: sanzione amministrativa da € 50 a € 300;
 - b) divieto di realizzazione di fosse per la conservazione dei rifiuti: sanzione amministrativa da € 75 a € 450;
 - c) conferimento di rifiuti in maniera difforme rispetto alle prescrizioni del regolamento e del calendario ed orario di raccolta: sanzione amministrativa da € 25 a € 150;
 - d) mancata osservanza degli orari di esposizione dei rifiuti: sanzione amministrativa da € 50 a € 300;
 - e) mancata osservanza dell'obbligo di mantenere liberi ed accessibili al personale addetto i contenitori per la raccolta nelle abitazioni plurifamiliari: sanzione amministrativa da € 50 a € 300;
 - f) manomissione, rottura, insudiciamento, affissione di manifesti e scritte sui contenitori dei rifiuti urbani: sanzione amministrativa da € 25 a € 150;
 - g) mancata comunicazione all'Amministrazione Comunale dell'esecuzione di lavori di manutenzione stradale che interferiscono con le aree in cui sono posizionati i contenitori e mancato ripristino

- delle piazzole e della segnaletica: sanzione amministrativa da € 75 a € 450;
- h) divieto di gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone: sanzione amministrativa da € 50 a € 300;
- i) obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri: sanzione amministrativa da € 50 a € 300;
- j) obbligo della pulizia del suolo pubblico per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività (anche temporanea): sanzione amministrativa da € 50 a € 300;
- k) mancata osservanza dell'obbligo di pulizia dei marciapiedi: sanzione amministrativa da € 25 a € 150;
- l) obbligo per i proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie ed aree, di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati: sanzione amministrativa da € 75 a € 450;
- m) divieto di trasferimento dei rifiuti sulla pubblica via durante le operazioni di pulizia del suolo salvo diverse disposizioni finalizzate alla raccolta domiciliare dei rifiuti: sanzione amministrativa da € 25 a € 150;
- n) conferimento improprio dei rifiuti da parte degli operatori dei mercati rispetto alle modalità stabilite dall'Amministrazione: sanzione amministrativa da € 25 a € 150;
- o) obbligo di pulizia delle aree interessate alle manifestazioni sia durante, che al termine dell'iniziativa, conferendo negli appositi contenitori secondo le modalità stabilite e comunicate agli organizzatori dall'Amministrazione Comunale: sanzione amministrativa da € 50 a € 300;
- p) obbligo per chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci, materiali, affissione di manifesti, che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, di provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali di risulta ed alla pulizia dell'area: sanzione amministrativa da € 50 a € 300;
- q) obbligo per coloro che effettuano attività relative alla costruzione, alla demolizione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati e per chi occupa aree per interventi relativi ad opere stradali ed infrastrutture di qualsiasi natura, con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico, di mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo: sanzione amministrativa da € 75 a € 450;
- r) obbligo per gli occupanti aree per spettacoli viaggianti e luna park di mantenere pulite le aree stesse durante l'uso e di lasciarle pulite: sanzione amministrativa da € 75 a € 450;
- s) obbligo di pulizia dei rifiuti abbandonati da parte dei proprietari, locatari, conduttori di terreni: sanzione amministrativa da € 75 a € 450;
- t) obbligo di pulizia, di ripristino delle condizioni originarie, di allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi in caso di scarico abusivo su aree private, da parte del proprietario, in solido con chi ha la disponibilità del terreno: sanzione amministrativa da € 75 a € 450;

u) divieto di abbandono dei rifiuti solidi urbani di qualsiasi natura, provenienti dalle abitazioni, nei pressi ed all'interno dei cestini stradali: sanzione amministrativa da € 50 a € 300;

Inoltre sarà applicata una sanzione amministrativa da € 50 a € 300 per chi non rispetti i seguenti divieti:

v) imbrattare e affiggere manifesti o altro sui contenitori per la raccolta dei rifiuti;

w) arrecare intralcio o ritardo all'opera degli addetti ai servizi di Igiene Urbana, inclusa la sosta di veicoli in spazi non consentiti o temporaneamente vietati per la pulizia di strade e piazze;

x) conferire rifiuti diversi da quelli per cui i contenitori sono destinati;

y) conferire materiali che non siano stati ridotti di volume o che, per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche arrechino danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituiscano pericolo per i cittadini o gli addetti ai servizi;

z) conferire al servizio di raccolta rifiuti liquidi corrosivi nonché di materiale ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazioni di pericolo;

aa) abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori, al di fuori dal Centro di Raccolta Comunale, su aree pubbliche, e su aree private;

bb) danneggiare strutture del servizio pubblico di smaltimento rifiuti;

cc) abbandonare gli escrementi lasciati da animali domestici in luoghi pubblici;

dd) accompagnare animali domestici in luoghi pubblici senza essere in possesso di apposita paletta e involucro, per provvedere alla rimozione delle feci e successivo deposito nei cassonetti stradali;

2. Per quanto non espressamente indicato nelle presenti disposizioni sanzionatorie si fa riferimento al Codice della Strada e ad altre norme di settore.

Art. 49 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento viene pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

2. Sono revocati gli articoli di norme e regolamenti comunali che risultano con esso in contrasto ovvero incompatibili.